



Martedì 07/07/2020

## **Obbligo di conservazione delle scritture contabili non oltre i 10 anni**

A cura di: Avv. Paolo Alliata

L'obbligo della conservazione delle scritture contabili ai soli effetti tributari, di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 600/73, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c., può applicarsi unicamente se l'accertamento iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito. Richiamando detto principio della Corte di Cassazione, affermato nella sentenza n. 9834 del 13 maggio 2016, la CTR Toscana con la sentenza del 17.02.2020 n.190 rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate che insisteva sulla legittimità dell'atto impositivo. Nel caso di specie l'accertamento tributario fondato sulla mancata produzione delle fatture di acquisto di beni ammortizzabili, era, infatti, iniziato dopo il decorso del termine decennale previsto per l'obbligo di conservazione della documentazione contabile da parte del contribuente.

Per il testo integrale [clicca qui](#).